

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

Provincia di TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno *sei* del mese di *febbraio* alle ore *18:30* in Quinto di Treviso nella Sala Consiliare della Sede Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco regolarmente comunicata, si è riunito in Seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti e assenti:

DAL ZILIO MAURO	Р	SARTORI STEFANIA	Р
DAL BIANCO ALBERTO	Р	ARRIGONI FRANCO	P
FEDALTO FABRIZIO	Р	MANTINI ELIO	Р
CROSATO RENZO	Р	FRANCHETTO GIANLUCA	Р
DURIGON IVANO	Р	BRUNELLO DINO	P
BRUNELLO ENNIO	P	BERTELLI DANTE	Р
FAVARO LUCIANO	Р		

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Sono presenti senza diritto di voto gli Assessori esterni Soligo Nadia e Da Forno Isabella.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CESCON GIAMPIETRO.

Il SINDACO DAL ZILIO MAURO nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. Nomina scrutatori i consiglieri:

DAL BIANCO ALBERTO

SARTORI STEFANIA

BERTELLI DANTE

Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierno ordine del giorno.

Relazione di Pubblicazione (art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Online, per quindici giorni consecutivi.

Li, 03-03-2017	IL MESSO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi che seguono registrati su supporto digitale, la cui trascrizione viene riportata in allegato A).

PREMESSO CHE:

- in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 prevedevano l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;
- ai sensi della legge 27 dicembre 2013 n.147, commi 639 e seguenti è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), di cui l'IMU è una delle tre componenti;
- che in particolare sono state introdotte modifiche alla disciplina IMU:
 - ✓ dalla legge 26 aprile 2012, n.44;
 - ✓ dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.35;
 - ✓ dal decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64;
 - ✓ dal decreto legge 31 agosto 2013, n.102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.124;
 - ✓ dall'articolo 1, comma 707, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n.147, che ha stabilito che l'imposta municipale propria continua ad applicarsi in via sperimentale anche oltre il termine del 31 dicembre 2014;
 - ✓ dall'articolo 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n.147, che ha stabilito che "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10":
 - ✓ dall'art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 che, tra l'altro, dispone che "A partire dall'anno 2015 è

considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.":

✓ dalla legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità per l'anno 2016).

PRESO ATTO che la Legge di stabilità per il 2017 (Legge 11/12/2016 n. 232, art. 1 comma 42) ha previsto, tra l'altro, il blocco anche per l'anno 2017 degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori deliberati per il 2015;

RITENUTO opportuno, con la presente deliberazione, di confermare, comunque, le aliquote relative all'imposta municipale propria per l'anno 2017 ai sensi dell'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296 come segue:

- ✓ l'Imposta Municipale propria **non si applica** al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, né agli immobili ad esse assimilati per legge (art. 1, comma 707, legge n. 147/2013);
- l'Imposta Municipale propria **non si applica** ai fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2012 (art. 1, comma 708, legge n. 147/2013);
- ✓ l'Imposta Municipale propria **non si applica** ai terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti ed Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.), iscritti nella previdenza agricola;
- ✓ 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7;
- 0,46%, applicata sul 50% della base imponibile, per le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, purché il contratto di comodato sia registrato e il comodante possieda, oltre all'immobile adibito a propria abitazione principale, che non deve essere di categoria A/1, A/8 e A/9, un solo immobile ad uso residenziale in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- ✓ 0,46% per le unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti ed affini in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, senza alcuna altra condizione;
- ✓ 0,76% per tutti gli altri immobili e con la riduzione dell'imposta al 75% per gli immobili locati a canone concordato;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta annua, 200,00 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Nel caso l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC - approvato con deliberazione consiliare n.6 del 22.03.2016, che contiene anche la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTI:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ✓ l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO inoltre il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 (decreto Milleproroghe 2017), con il quale, tra l'altro, è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 13-bis del decreto legge n. 201/2011, come da ultimo modificato dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, e dalla legge di stabilità per l'anno 2016, il quale dispone le modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria in apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e ricordato, in particolare, che tali atti acquistano efficacia per l'anno di riferimento se pubblicati entro il termine del 28 ottobre dell'anno medesimo;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore I "Affari Generali, Tributi e Personale" – dr.ssa Patrizia Piovan ed in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario – rag. Antonietta Bovo;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione, palese espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Presenti: n. 13

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. --

Astenuti: n. 2 (Cons. Mantini Elio, Franchetto Gianluca)

Votanti: n. 11

DELIBERA

- 1. **di determinare**, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta Municipale propria per l'anno 2017, **confermando le aliquote dell'anno precedente e** come di seguito indicato:
 - ✓ **0,40%** per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7;
 - dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta annua, 200,00 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Nel caso l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - **0,46%, applicata sul 50% della base imponibile**, per le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, purché il contratto di comodato sia registrato e il comodante possieda, oltre all'immobile adibito a propria abitazione principale, che non deve essere di categoria A/1, A/8 e A/9, un solo immobile ad uso residenziale in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato:
 - 0,46% per le unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti ed affini in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale;
 - ✓ 0,76% per tutti gli altri immobili con l'esclusione dei fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2012 (art. 1, comma 708, legge n. 147/2013) e dei terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti ed Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.), iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 13, legge n. 208/2015) e con la riduzione dell'imposta al 75% per gli immobili locati a canone concordato;
- 2. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico individuato con decreto interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi del D.Lgs. del 28 settembre 1998 n. 360, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro il termine ultimo del 14 ottobre 2016;
- 3. **di dare altresì atto** che la trasmissione telematica di cui al punto precedente costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 e non deve pertanto essere seguita dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC.

Vista l'urgenza di rispettare le tempistiche dei successivi adempimenti, derivanti dal presente atto, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Presenti: n. 13

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. --

Astenuti: n. 2 (Cons. Mantini Elio, Franchetto Gianluca)

Votanti: n. 11

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore interessato , per quanto conc <u>Favorevole</u>	cerne la regolarità tecnica, esprime parere
Data 23-01-2017	Il Responsabile PIOVAN PATRIZIA
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore in Finanziario , per quanto concerne la regolarità contabile,	
Data 23-01-2017	Il Responsabile BOVO ANTONIETTA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DAL ZILIO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE CESCON GIAMPIETRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (art. 134 D.Lgs.18.08.2000 n.267)

La presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio del comune a norma delle vigenti disposizione di legge;
- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.18.08.2000 n.267;
- è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini (art.134, comma3, D.Lgs.18.08.2000 n. 267) in data_____

Li,	Il Vice Segretario
	Dr.ssa Patrizia Piovan